



SENTENZA N. 590/2015

CORTE DI APPELLO

Cron. 2664

SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

Sez/Coll: LA

R.G: 748/2014

All'udienza collegiale del giorno 01/10/2015 ore 11:00 45

PRESIDENTE Dr. BRONZINI GIOVANNI

Relatore

Giudice/Consigliere Dr. SCHIAVONE GAETANO

Giudice/Consigliere Dr. LISCIO SIMONETTA

Con l'assistenza del cancelliere sottoscritto

ASSISTENTE GIUDIZIARIO
MARIA SIBILANO

Preliminarmente il Presidente
sostituisce quale relatore della

causa al G.R. Dr.

Il G.R. Dr.

Cronologico n.

Chiamata la causa

Attore principale

TELECOM ITALIA SPA

Avv. MARESCA ARTURO

Avv. ROMEI ROBERTO

Avv. MORRICO ENZO

Avv. DEL PUNTA RICCARDO

Avv. BOCCIA FRANCO RAIMONDO

Convenuto principale

POLVANI LUCIANO

Avv. BARONE GIAMPAOLO

Convenuto (altro)

SIRINGO LAMBERTO

Avv. BARONE GIAMPAOLO

Convenuto (altro)

PARI MARCO

Avv. RUSCONI FABIO

Avv. BARONE GIAMPAOLO

*la sost. Avv. Polvani
Raimondo*

presente

presente

presente

E' comparso (per) il procuratore del ricorrente,

E' comparso (per) il procuratore del resistente,

I procuratori della parte insistono
e chiedono porsi la causa in decisione.

nelle prese conclusioni

IL PRESIDENTE

assegna la causa in decisione.

L'avvocato della parte appellante deposita la copia notificata dell'appello. ☐

L'avvocato della parte appellata _____ deposita la copia notificata della memoria di costituzione con appello incidentale. ☐

Preliminarmente la Corte dichiara la contumacia dell'appellato _____

Per la pratica forense è/sono presente/i il Dott. _____

L' avv. Pennacchi pubblica l'interpunzione

La Corte si riserva di provvedere nei termini di legge con sentenza.

La Corte si ritira in Camera di Consiglio per deliberare.

Il Presidente dà quindi lettura in aula del dispositivo della sentenza / ordinanza che viene allegata al presente verbale.

La Corte pronuncia sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e dei motivi della decisione di seguito riportati che vengono allegati al presente verbale.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 15:45

Firenze 1 ottobre 2015

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO

Maria Stibano

IL PRESIDENTE

Dott. Giovanni Bronzini

G. Bronzini



REPUBBLICA ITALIANA- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

Sezione lavoro

composta dai magistrati:

Dr. Giovanni Bronzini	Presidente relatore
Dr. Gaetano Schiavone	Consigliere
Dr. Simonetta Liscio	Consigliere

dando lettura del dispositivo e della motivazione contestuale in udienza ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 748 / 2014 r.g. del Ruolo Generale ,
discussa all'udienza del 1 ottobre 2015 , promossa
da

TELECOM ITALIA SpA in persona del legale rappresentante
con gli avvocati Arturo Maresca , Roberto Romei e Franco Raimondo
Boccia - appellante-
contro

SIRINGO LAMBERTO - PARI MARCO - POLVANI LUCIANO
con avvocati Fabio Rusconi Giampaolo Barone - appellati-

Oggetto : pagamento somme retributive - appello contro sentenza n.
263 dell' 11 marzo 2014 del giudice lavoro monocratico del Tribunale
di Firenze - conclusioni come in atti - appello depositato il 10
settembre 2014

Fatto e diritto

La Corte d'appello di Firenze, con sentenza del 26.1 - 27.2. 2012, ha confermato la decisione di primo grado che, accogliendo il ricorso proposto da Polvani Luciano, Siringo Lamberto e Pari Marco, aveva dichiarato che non era configurabile la cessione di un ramo d'azienda ex art. 2112 cod. civ. nel trasferimento, a decorrere dal 1 marzo 2003, da Telecom Italia S.p.A. a TNT Logistics Italia S.p.A (poi CEVA Logistics Italia s.r.l.) della struttura logistica denominata "Domestic - Wirelin - Acquisti - Logistica", e che tale trasferimento non aveva determinato il passaggio dei ricorrenti alle dipendenze della società cessionaria, con conseguente permanenza del loro rapporto di lavoro con la società cedente.

Ha osservato, in sintesi, la Corte territoriale che il ramo d'azienda trasferito non era preesistente alla cessione; che esso non era dotato

di autonoma funzionalità; che l'operazione di cessione aveva solo condotto alla sostituzione di un datore di lavoro con un altro.

Cass.6.5.2014, n.9640 ha rigettato il ricorso di Telecom Italia SpA.

Δ Δ Δ Δ Δ

Nel frattempo - pur in pendenza della lite - Polvani, Siringo e Pari hanno ottenuto dal giudice del lavoro del Tribunale di Firenze d.i. n. 773/ 2012 per il pagamento delle retribuzioni maturate e non percepite nel periodo **1.3.2003 / 31.3.2012**.

Su opposizione di Telecom Italia - previa revoca del decreto ingiuntivo- il Tribunale (sentenza N. 263/ 2014) ha rideterminato i rispettivi crediti retributivi (di intrinseca portata risarcitoria seppure commisurati alla retribuzione perduta) :

di Polvani Luciano in euro 3.267,56 (commisurati ai soli mesi di febbraio e marzo 2012, considerando che nel periodo residuo egli aveva comunque lavorato presso la cessionaria Ceva percependo congrua retribuzione);

di Siringo Lamberto in euro 127.708,85 (dovendosi sottrarre il solo periodo lavorato con congrua retribuzione presso TNT dal marzo 2003 al dicembre 2005) ;

di Pari Marco in complessivi euro 116.058,25 (considerato che era stato occupato presso TNT fino al 6.8.2004 con congrua retribuzione e incentivo all'esodo , e spettandogli pertanto una somma pari allo stipendio mensile del periodo dal gennaio 2006 all'aprile 2011, epoca in cui aveva acceduto al pensionamento).

Contro la sentenza n. 263 ora citata del giudice fiorentino propone appello Telecom Italia SpA dolendosi che non siano stati detratti - in sede di opposizione al provvedimento monitorio- gli importi percepiti dai singoli lavoratori per i periodi di mobilità comunque successivi al 1.3.2003 costituenti - a dire dell'appellante - "aliunde perceptum".

Inoltre, lamenta Telecom Italia che la sentenza impugnata non abbia dato decisivo rilievo (negativo per le pretese dei lavoratori) alla circostanza che - nelle more- Pari e Siringo conclusero una transazione con TNT, dovendosi dare a simili atti conciliativi portata preclusiva ad ogni ulteriore richiesta risarcitoria.

Gli appellanti resistono con memoria del 18.9.2015.

L'esame dei motivi di appello richiede di ricordare, in via generale, che la dichiarazione giudiziale circa la insussistenza di una (valida) cessione di azienda e quindi del trasferimento del lavoratore alle dipendenze di una terza impresa comporta, come nella specie, il mero accertamento che l'originario rapporto di lavoro non è mai venuto e quindi dell'obbligazione dell'asserito cedente di ripristinare la continuità retributiva e contributiva del rapporto stesso che mai ha subito interruzioni.

Nella specie è documentato che Polvani , Siringo e Pari hanno offerto la loro prestazione a Telecom Italia SpA e contro di essa hanno coltivato il giudizio fino alla già ricordata pronunzia del giudicato Cass.6.5.2014, n.9640, offrendosi di svolgere anche mansioni anche differenti rispetto al passato con lettera r.a.r. 22.5.2003.

gh

Non è quindi appropriata la tematica dell'*aliunde perceptum* alla fattispecie in cui il lavoratore viene estromesso dal posto di lavoro ferma restando la continuità giuridica del rapporto.

La indennità di mobilità non costituisce il corrispettivo di una prestazione lavorativa e, inoltre, avendo natura previdenziale – nel caso di ripristino della continuità del rapporto lavorativo deve essere restituita all'ente previdenziale (non essendo dovuta per i periodi in cui matura e decorre la normale obbligazione retributiva); fra le altre vedi Cass. n. 2447/2009.

La circostanza poi che Pari e Siringo (vedi doc.10 appellati) abbiano sottoscritto un accordo conciliativo con TNT Logistics non significa che essi abbiano rinunciato alla loro pretesa nei confronti di Telecom Italia SpA.

L'appellante trascura gli aspetti del caso concreto , nel quale i lavoratori hanno sempre conservato e coltivato l'interesse a lavorare alle dipendenze di Telecom Italia SpA come si desume dalla pendenza del giudizio e dalle richieste sopra citate.

Nella specie, si è in presenza di una fittizia cessione di azienda ed è assai significativo che, poco dopo la apparente cessione, la apparente cessionaria abbia posto i lavoratori in mobilità per sopprimere i posti di lavoro.

Nella situazione sopra descritta Telecom Italia SpA non può oggi rimproverare ai lavoratori – per anni abbandonati in situazione di totale incertezza- di aver fruito della indennità di mobilità e di aver poi concluso un accordo conciliativo con il *“datore di lavoro apparente”* nel mentre la stessa Telecom Italia non dava attuazione né alla sentenza di primo grado né a quella di secondo grado e non riammetteva in azienda gli odierni appellati.

Nella concreta fattispecie sopra descritta va dunque fatta applicazione del principio stabilito in analoga controversia da Cass. 16.6.2014, n.13617 :

“ In tema di trasferimento d'azienda, il lavoratore ha interesse ad accertare in giudizio la non ravvisabilità della cessione di un ramo d'azienda in un complesso di beni oggetto del trasferimento, e, quindi, in difetto del suo consenso, l'inefficacia nei suoi confronti del trasferimento stesso, non essendo per lui indifferente, quale creditore della prestazione retributiva, il mutamento della persona del debitore-datore di lavoro, che può offrire garanzie più o meno ampie di tutela dei suoi diritti. Tale interesse non viene meno né per lo svolgimento, in via di mero fatto, di prestazioni lavorative per il cessionario, che non integra accettazione della cessione del contratto di lavoro, né per effetto dell'eventuale conciliazione intercorsa tra lavoratore e cessionario all'esito del licenziamento del primo, né, in genere, in conseguenza delle vicende risolutive del rapporto con il cessionario”.
Sotto ogni profilo l'appello va rigettato. Le spese del grado seguono la soccombenza.

DISPOSITIVO

Rigetta l'appello e condanna Telecom Italia SpA a rimborsare a Polvani Luciano, Siringo Lamberto, Pari Marco le spese processuali

del grado che liquida in euro 7.500,00 complessivamente oltre iva, cpa e spese forfettarie.

Sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 1, comma 17, legge n.228/2012

Così deciso in Firenze il 1 ottobre 2015.

IL PRESIDENTE est.
dott. Giovanni Bronzini

